



Prefettura di Pisa — Ufficio Territoriale del Governo
Ufficio Elettorale Provinciale

Pisa, data del protocollo

Alle Pubbliche Amministrazioni
LORO SEDI

Alle Rappresentanze Locali
Partiti Politici LORO SEDI

Agli Organi di Stampa ed emittenti
Radio-televisive locali
LORO SEDI

e p.c. Al Sig. Questore PISA

Al Sig. Comandante Provinciale
Arma dei Carabinieri
PISA

Al Sig. Comandante Provinciale
Guardia di Finanza
PISA

OGGETTO: Elezioni amministrative nei comuni delle regioni a statuto ordinario di domenica 14 e lunedì 15 maggio 2023, con eventuale turno di ballottaggio per l'elezione dei sindaci nei giorni di domenica 28 e lunedì 29 maggio 2023. Parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale. Divieto per le PP.AA. di svolgere attività di comunicazione. Revisione straordinaria delle liste elettorali. Pubblicazione e affissione dei manifesti di convocazione dei comizi elettorali. Spedizione cartolina-avviso agli elettori residenti all'estero

In vista delle consultazioni elettorali in oggetto, si richiamano le disposizioni in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale e di divieto per le PP.AA. di svolgere attività di comunicazione.

A) PARITA' DI ACCESSO AI MEZZI DI INFORMAZIONE DURANTE LA CAMPAGNA ELETTORALE



Prefettura di Pisa — Ufficio Territoriale del Governo
Ufficio Elettorale Provinciale

Dalla data di convocazione dei comizi e per tutto l'arco della campagna elettorale, si applicano le disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione politica.

Si fa riserva di rendere noti gli estremi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei provvedimenti eventualmente adottati, per quanto di rispettiva competenza, dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

B) DIVIETO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI SVOLGERE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE

Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto, "è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione, ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni".

Trova altresì applicazione, per le elezioni comunali, l'art. 29, comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ai sensi del quale "è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa".

IL PREFETTO
D'Alessandro